



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 agosto 2009 n.116

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 27, comma 1, della Legge 30 novembre 2004 n.164;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 3 agosto 2009;  
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato*

## **NORME RELATIVE ALLE NAVI DA DIPORTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2004 N.164**

### **Art. 1** *(Applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da diporto come definite dalla Legge 30 novembre 2004 n.164 che istituisce un registro navale per unità da diporto.
2. Le disposizioni che seguono troveranno applicazione per navi da diporto adibite esclusivamente ad uso privato ivi compresa la locazione, con esclusione di impieghi con finalità di trasporto pubblico di persone o di merci, ovvero di altro utilizzo a fini commerciali.
3. Il proprietario è tenuto a dichiarare, al momento della registrazione della nave, che la stessa sarà utilizzata per uso privato, intendendosi come tale l'utilizzo diverso dal trasporto di persone o di merci con remunerazione o altro lucro a fini commerciali (fatta salva la contribuzione alle spese del viaggio e limitatamente a questo periodo) e che la nave non sarà offerta per charter o uso pubblico. Non costituisce uso commerciale la locazione della nave senza equipaggio, laddove l'utilizzo della stessa sia limitato ai soli scopi diportistici come definiti all'articolo 1, comma 2 della Legge 30 novembre 2004 n.164.

### **Art. 2** *(Ammissione alla navigazione)*

1. Sono ammesse alla navigazione le navi da diporto iscritte nel Registro Navale istituito con Legge 30 novembre 2004 n. 164, tenuto presso l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (di seguito denominata Autorità), ed abilitate nelle forme previste dalla predetta legge e dal presente decreto nonché dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Autorità.

2. Possono essere registrate nel Registro Navale della Repubblica solamente navi da diporto aventi anzianità di costruzione non superiore a 15 anni ed una stazza lorda non superiore alle 400 tonnellate calcolata secondo gli standard armonizzati.

### **Art. 3**

*(Stazzatura nella Repubblica di San Marino)*

1. La stazzatura delle navi da diporto è eseguita nella Repubblica di San Marino dall'ente di certificazione riconosciuto e delegato dall'Autorità a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori abilitati ed alle dipendenze dell'ente riconosciuto.

La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite dalla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi e successivi aggiornamenti.

2. Il certificato di stazza è depositato presso l'Autorità (allegato n.3).

3. L'Autorità può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera e che abbiano già attivato formale richiesta di iscrizione presso il Registro Navale tenuto presso l'Autorità.

### **Art. 4**

*(Iscrizione di navi da diporto)*

1. Le navi da diporto sono iscritte nel Registro Navale ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e seguenti della Legge 30 novembre 2004 n. 164 e delle disposizioni attuative.

2. Per ottenere l'iscrizione di una nave da diporto nel Registro Navale, oltre a quanto è disposto dall'articolo 3 della Legge 30 novembre 2004 n. 164 il proprietario deve presentare il certificato di stazza e un certificato di classe rilasciato da un ente autorizzato dall'Autorità.

### **Art. 5**

*(Iscrizione provvisoria di navi in costruzione)*

1. È ammessa l'iscrizione provvisoria nel Registro Navale di navi da diporto in costruzione ai soli fini di attestare la proprietà e la destinazione del bene.

2. Per ottenere l'iscrizione è necessario presentare: a) la dichiarazione di costruzione; b) il contratto di costruzione in copia autentica; c) la dichiarazione dell'ente di certificazione attestante lo stato in costruzione della nave. Tale dichiarazione ha validità di mesi sei (6) ed è soggetta a rinnovo.

3. La mancata presentazione del documento c) indicato al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione provvisoria della nave dal Registro Navale.

### **Art. 6**

*(Abilitazione alla navigazione)*

1. Le navi da diporto iscritte nel Registro Navale della Repubblica sono abilitate alla navigazione dalla relativa licenza, dal certificato di sicurezza e dal certificato di classe, rilasciati conformemente alle prescrizioni che seguono.

### **Art. 7**

*(Annotazioni sulla licenza e sua rinnovazione)*

1. La licenza di navigazione, oltre alle annotazioni prescritte dall'articolo 6 e dall'articolo 11 della Legge 30 novembre 2004 n.164, deve indicare la stazza della nave.

2. La licenza è rinnovata, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 6, comma 3 della Legge 30 novembre 2004 n.164, anche qualora vi sia un cambiamento della stazza. Deve essere rinnovata, inoltre, quando è resa inservibile o illeggibile, quando non può contenere annotazioni e quando è andata perduta o distrutta.

3. Nei casi in cui è prescritta la rinnovazione della licenza dalla Legge 30 novembre 2004 n. 164 e dal presente regolamento il proprietario deve presentare all'Autorità i seguenti documenti: i) licenza da sostituire, salvo i casi di perdita o distruzione; ii) certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave; iii) il nuovo certificato di stazza.

4. La licenza smarrita, se viene ritrovata, è annullata e conservata nell'ufficio del Registro Navale ovvero riconsegnata alla nave se non è stata ancora rilasciata la nuova licenza.

### **Art. 8**

#### *(Condizioni di navigabilità)*

1. La nave da diporto che intraprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità ai sensi dell'articolo 8 della Legge 30 novembre 2004 n. 164, convenientemente armata ed equipaggiata.

2. I requisiti ai quali devono rispondere le navi da diporto per quanto riguarda: i) struttura degli scafi e sistemazione interna; ii) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico; iii) organi di propulsione e di governo sono contenuti nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati.

3. Nell'allegato Regolamento sono indicate le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti, installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

### **Art. 9**

#### *(Classificazione delle navi da diporto)*

1. Alla classificazione delle navi da diporto provvede l'ente di certificazione riconosciuto dalla Repubblica e delegato dall'Autorità, secondo le modalità stabilite dal presente decreto e dalle disposizioni internazionali alle quali la Repubblica ha aderito.

2. Il certificato di classe deve essere presentato all'Autorità ad ogni rinnovo.

### **Art. 10**

#### *(Visite ed ispezioni)*

1. L'Autorità provvede affinché siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie dalla stessa prescritte, nonché le ispezioni e visite straordinarie quando lo ritenga opportuno o quando si siano verificate avarie che possono menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi.

### **Art. 11**

#### *(Tipi di visite)*

1. Le visite di cui all'articolo precedente sono:

- a) visita iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
- b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza;
- c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

2. Le visite sono effettuate su richiesta del proprietario, dell'armatore o di un suo rappresentante.

3. L'Autorità provvede al rinnovo del certificato di sicurezza dopo l'esito positivo della visita attestata da certificato dell'ente autorizzato.

### **Art. 12**

*(Visita iniziale)*

1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente decreto e delle norme applicabili.

2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.

3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

4. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati.

### **Art. 13**

*(Visite periodiche)*

1. Le navi devono essere sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dai successivi articoli.

### **Art. 14**

*(Visite occasionali)*

1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e l'armatore ha l'obbligo di sottoporre la nave a visita occasionale.

2. La visita occasionale di una nave deve essere, inoltre, disposta dall'Autorità allorché sussistano altri fondati motivi per cui l'Autorità stessa ritiene siano venuti meno i requisiti in base ai quali fu rilasciato il certificato di sicurezza. L'Autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui questa viene disposta.

3. Nel caso in cui l'armatore della nave non provveda a sottoporre la nave alla visita occasionale disposta dall'Autorità, il certificato di sicurezza perde validità.

### **Art. 15**

*(Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti)*

1. Agli accertamenti ai fini del rilascio del certificato di sicurezza previsti dagli articoli che precedono, provvede un delegato dell'Autorità, sentito l'ente autorizzato.

2. Per gli impianti radioelettrici, oltre alla consegna dei certificati di omologazione di conformità degli apparati, l'armatore deve presentare una dichiarazione controfirmata dall'installatore da cui risulta che l'impianto è stato realizzato conformemente alla vigente normativa internazionale.

#### **Art. 16**

*(Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili)*

1. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, l'Autorità dispone a proprio giudizio, tenendo conto delle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale si deve procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'Autorità rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza la cui validità verrà meno se entro il termine indicato sullo stesso, non siano stati eliminati le deficienze o gli inconvenienti riscontrati.

#### **Art. 17**

*(Mantenimento delle condizioni dopo le visite)*

1. L'armatore ha l'obbligo di mantenere le navi in buone condizioni e di sostituire immediatamente le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'efficienza.

#### **Art. 18**

*(Validità del certificato di sicurezza)*

1. Il certificato di sicurezza ha validità di otto (8) anni per le navi di nuova costruzione e cinque (5) anni per gli altri casi.
2. Il certificato di sicurezza è successivamente rinnovato ogni cinque (5) anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità da parte dell'Ente autorizzato.
3. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a rinnovo. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e l'armatore ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

#### **Art. 19**

*(Dotazioni di bordo)*

1. Le caratteristiche ed i requisiti delle dotazioni richieste per le navi da diporto sono stabilite nel regolamento allegato al presente decreto.

#### **Art. 20**

*(Efficacia probatoria dei certificati)*

1. I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ente di certificazione riconosciuto o autorizzato dall'Autorità fanno fede fino a prova contraria.

#### **Art. 21**

*(Documenti di bordo)*

1. Le navi da diporto, oltre ai documenti prescritti dall'articolo 6 punto 4 della Legge 30 novembre 2004 n.164, devono avere a bordo il certificato di stazza ed il certificato di classe. L'Autorità può inoltre con propri regolamenti stabilire documenti aggiuntivi.

#### **Art. 22**

*(Numero minimo dei componenti dell'equipaggio e persone trasportabili)*

1. È responsabilità del comandante verificare prima della partenza, ai sensi dell'articolo 11 punto 2 della Legge 30 novembre 2004 n.164, la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione, comunque non inferiore al numero minimo stabilito dall'Autorità.

2. Il numero minimo dei componenti dell'equipaggio è stabilito dall'Autorità, su proposta dell'armatore avendo riguardo alle caratteristiche della nave, come stabilite nella documentazione rilasciata dall'ente di certificazione.

#### **Art. 23**

*(Disposizioni fiscali)*

1. Nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135, in considerazione della permanenza delle navi da diporto in acque internazionali l'aliquota dell'imposta sulle importazioni è abbattuta del:

- 60 % per unità a vela di lunghezza inferiore a 35,01 metri ed unità a motore di lunghezza inferiore a 32,01 metri;
- 70 % per unità a vela di lunghezza superiore ai 35,01 per unità a motore superiore a 32,01.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 2009/1708 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Massimo Cenci – Oscar Mina*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*

# **REGOLAMENTO**

## **NORME DI SICUREZZA PER LE NAVI DA DIPORTO**

### **Art. 1**

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.
2. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime dalle navi da diporto.

### **Art. 2**

*(Tipi di visite)*

1. Le navi ai fini degli accertamenti per il rilascio del certificato di sicurezza previsto dal successivo articolo 10, sono sottoposte alle seguenti visite:
  - a) visita iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
  - b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza;
  - c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono disposte, su richiesta dell'armatore o di un suo rappresentante, dall'Autorità per la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino presso cui l'unità è iscritta.
3. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite sono richieste all'Autorità Consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico autorizzato.

### **Art. 3**

*(Visita iniziale)*

1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati.

### **Art. 4**

*(Visite periodiche)*

1. Le navi devono essere sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dal successivo articolo 11 comma 1 e 2.

### **Art. 5**

*(Visite occasionali)*

1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato

il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e l'armatore ha l'obbligo di sottoporre la nave a visita occasionale.

2. La visita occasionale di una nave deve essere, inoltre, disposta dall'Autorità per la Navigazione Marittima allorché sussistano altri fondati motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali fu rilasciato il certificato di sicurezza. L'Autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.

3. Nel caso in cui l'armatore della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'Autorità per la Navigazione Marittima, il certificato di sicurezza perde di validità.

#### **Art. 6**

*(Visite alle navi dopo un periodo di disarmo)*

1. Le navi dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno devono essere sottoposte ad una visita tesa ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dalla certificazione in vigore.

#### **Art. 7**

*(Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti)*

1. Agli accertamenti ai fini del rilascio del certificato di sicurezza previsti dagli articoli che precedono, provvede un delegato dell'Autorità per la Navigazione Marittima, sentito l'organismo autorizzato, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, per le unità che si trovino in porti esteri.

#### **Art. 8**

*(Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili)*

1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 12,13,14,15,16 del presente regolamento, il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato.

2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti, che possono essere temporaneamente tollerati, l'Autorità per la Navigazione Marittima dispone a proprio giudizio, tenendo conto delle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'Autorità rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza la cui validità verrà meno se entro il termine indicato sullo stesso, non siano stati eliminati le deficienze o gli inconvenienti riscontrati.

#### **Art. 9**

*(Mantenimento delle condizioni dopo le visite)*

1. L'armatore ha l'obbligo di mantenere la nave in buone condizioni e di sostituire immediatamente le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

#### **Art. 10**

*(Certificato di sicurezza per navi da diporto)*

1. Il certificato di sicurezza, di cui all'allegato 2, annotato sulla licenza di navigazione dall'Autorità, attesta la corrispondenza della nave alle norme del presente regolamento.

#### **Art. 11**

*(Validità del certificato di sicurezza)*

1. Il certificato di sicurezza ha la validità di:



- a) otto anni dall'immatricolazione in caso di primo rilascio;
  - b) cinque anni in caso di rinnovo o di immatricolazione di nave da diporto usata.
2. Il certificato di sicurezza è rinnovato ogni cinque anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità rilasciato dall'ente autorizzato.
  3. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le modalità di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e l'armatore ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

### **Art. 12**

*(Apparato motore, impianti ed allestimento)*

1. Gli apparati motori devono essere sottoposti a prova di funzionamento intesa ad accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo il regolamento tecnico dell'organismo autorizzato.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti (esaurimento delle sentine ed elettrico) devono corrispondere al regolamento tecnico dell'organismo autorizzato.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie devono essere sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela devono essere provviste di un sistema di emergenza che permetta di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo il regolamento tecnico dell'organismo autorizzato.
5. Le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate, secondo il regolamento tecnico dell'organismo autorizzato.
6. Ogni nave deve essere sottoposta, con il controllo dell'organismo autorizzato, ad una prova che permetta di determinarne le caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto stabilito nel precedente articolo 7.

### **Art. 13**

*(Protezione contro gli incendi)*

1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al regolamento tecnico dell'organismo autorizzato.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle navi con motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo autorizzato.
5. Sulle navi deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Estintori portatili di capacità e in numero adeguati (vedere tabella allegata), devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere conformi al regolamento tecnico dell'organismo autorizzato.

### **Art. 14**

*(Mezzi di salvataggio)*

1. Le navi devono essere fornite di almeno due zattere di salvataggio di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare compreso l'equipaggio.
2. Le navi devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima galleggiante lunga 30 m con boa luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile in qualsiasi momento per una loro pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere sistemati in modo tale che non esistano impedimenti strutturali al loro libero galleggiamento e devono essere dotati di adeguate ritenute che, in navigazione, ne consentano il rapido distacco dall'unità.

**Art. 15**  
*(Dotazioni)*

1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
  - a) una bussola e tabelle di deviazione;
  - b) un orologio;
  - c) un barometro;
  - d) un binocolo;
  - e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
  - f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere;
  - g) strumento di radio posizionamento;
  - h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
  - i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
  - l) tre boe fumogene;
  - m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio secondo il regolamento tecnico dell'organismo autorizzato;
  - n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso;
  - o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972;
  - p) estintori come da tabella di cui all' allegato n.1;
  - q) un riflettore radar;
  - r) apparato radiotelefonico ad onde ettometriche;
  - s) E.P.I.R.B;
  - t) dispositivo di esaurimento della sentina.

**Art. 16**  
*(Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole)*

1. Le normative internazionali stabiliscono:
  - a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio (salvagente anulare, cinture di salvataggio) e dei segnali di soccorso;
  - b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;
  - c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole;
  - d) le caratteristiche tecniche del riflettore radar;
  - e) e caratteristiche ed il contenuto delle cassette di pronto soccorso.
2. L'Autorità potrà in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati siano efficienti e conformi alle relative prescrizioni.

## **Art. 17**

### *(Trasferimento per lavori e navigazione di prova)*

1. Previa visita dell'organismo tecnico autorizzato, tenuto conto anche della durata del viaggio, l'Autorità per la Navigazione Marittima può autorizzare, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto alla quale sia scaduto il certificato di sicurezza, dalla località in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti i lavori.

2. L'Autorità per la Navigazione Marittima, sentito l'organismo tecnico autorizzato, può autorizzare prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Allegato 1 – Tabella degli estintori per le navi da diporto

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18.4$	1 da 13 B		1 da 13 B
$18.4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
  - La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
  - Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
- La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

**CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVI DA DIPORTO**

N.

Il presente certificato è rilasciato in conformità alla Legge 30 novembre 2004 n.164 alla nave da diporto iscritta nel registro da diporto della Repubblica San Marino

con la sigla :

per la specie di navigazione:

**A - In acque marittime ed interne senza alcun limite**

con un numero massimo di persone:

E' fatto obbligo al comandante di dotare l'unità dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza indicati nel presente certificato.

Il presente certificato scade il.

Prescrizioni:

San Marino, il

Il Direttore Generale

## **MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE NAVI DA DIPORTO:**

- n.2 zattere di salvataggio di tipo autogonfiabile sufficienti per il numero massimo di persone imbarcabili compreso l' equipaggio;
- n.1 cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo;
- n.2 salvagenti, uno per lato, muniti di cima galleggiante lunga 30 mt con boa luminosa;
- bussola e tabella di deviazione;
- orologio, barometro, binocolo;
- scandaglio a mano con cima di almeno 25 mt o elettronico;
- carte nautiche e strumenti di carteggio;
- strumento di radio posizionamento;
- quattro fuochi a mano a luce rossa;
- quattro razzi a mano a luce rossa;
- tre boe fumogene;
- ancore con catena o cavo secondo il regolamento dell' ente tecnico;
- cassetta di pronto soccorso;
- fanali ed apparecchi di segnalazione secondo la convenzione COLREG 72;
- riflettore radar, Epirb, ed apparato radiotelefonico ad onde ettometriche;
- estintori come da tabella allegato n. 1.



DESCRIZIONE DELLA NAVE	
Luogo e anno di costruzione.....	_____
Materiale di costruzione.....	_____
Numero di ponti completi.....	_____
Forma della prora.....	_____
Forma della poppa.....	_____
Numero delle paratie stagne.....	_____
Numero degli alberi.....	_____
Tipo dell' attrezzatura.....	_____
Se ha doppio fondo e quante celle esso contiene.....	_____
DIMENSIONI PRINCIPALI (in metri)	
Lunghezza massima della ruota di prora sotto al bompresso, alla faccia posteriore dell' orlo di poppa.....	_____
Larghezza massima fuori fasciame.....	_____
Profondità del ponte della stazza alla sezione maestra.....	_____
Lunghezza di stazza .....	_____
Lunghezza del locale dell' apparato motore (se vi è).....	_____
DATI PRINCIPALI DELL' APPARATO MOTORE (se vi è)	
Generale del propulsore.....	_____
Luogo e data di costruzione delle macchine.....	_____
Diametro dei cilindri e corse degli stantuffi.....	_____
Potenza: cavalli nominali ed indicati, od asse.....	_____
Luogo e data di costruzione delle caldaie.....	_____
Numero e tipo delle caldaie.....	_____

### PROCESSO

Quest' oggi \_\_\_\_\_ innanzi a me \_\_\_\_\_ in questo ufficio  
 come perito stazzatore, alla presenza degli infrascritti testimoni e del signor \_\_\_\_\_  
 avendo riportato fedelmente di sua propria mano nelle tabelle di questo certificato le dimensioni prese ed i risultati dei calcoli fatti  
 ed una stazza NETTA di registro di tonnellate \_\_\_\_\_.  
 Ed avendogli io dato lettura dell' art. 384 del Codice Penale l' ho invitato a prestar giuramento sulla veridicità dei dati riportati nel

Letto, confermato e sottoscritto.  
 Dato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ IL PERITO STAZZATORE \_\_\_\_\_

STAZZA LORDA	Metri	DEDUZIONI	
Spazio sotto il ponte della stazza.....	_____	<b>Deduzioni generali per tutte le navi</b>	
Spazio fra il ponte della stazza ed il terzo ponte.....	_____	Alloggio del capitano.....	_____
Spazio tra il terzo e quarto ponte.....	_____	Allog. Equipaggio	_____ m <sup>3</sup> _____
Spazio sotto il castello di prova.....	_____		_____ m <sup>3</sup> _____
Spazio sotto il cassero e poppa.....	_____		_____ m <sup>3</sup> _____
Fuga o cassero centrale.....	_____		_____ m <sup>3</sup> _____
Altri spazi chiusi sopra coperta	_____		_____ m <sup>3</sup> _____
Eccesso delle boccaporte.....	_____	Locale delle carte, segnali, strumenti.....	_____
Spazio per dare luce ed aria al locale dell' apparato motore .....	_____	Deposito del nostromo.....	_____
<b>Totale stazza lorda in m<sup>2</sup>.....</b>	_____	Locali destinati per la manovra del timone dell' organo, pompe esaurimento, ecc.....	_____
<b>Totale stazza lorda In T.S.</b>		Locale destinato per la calderina ausiliaria (nel caso contemplato).....	_____
		Locale destinato per cisterne zavorra (nel caso contemplato).....	_____
		<b>Deduzione speciale per velieri</b>	
<b>Deduzioni Come qui contro in T.S.</b>		Deposito per le vele .....	_____
		<b>Deposito speciale per i piroscafi (per il meccanismo di propulsione)</b>	
		1° norma % della stazza lorda.....	_____
<b>Stazza netta in T.S.</b>		2° norma Locale app. mot.....	_____
		_____ % in più _____	_____
		<b>Deduzione speciale per i rimorchiatori</b>	
		Locale apparato motore e carbonili.....	_____
		<b>Deduzione speciale per le navi con vivai e pesci</b>	
		Vivai per i pesci.....	_____
		<b>Totale delle deduzioni, in m<sup>3</sup>.....</b>	_____
		<b>Totale delle deduzioni in T.S.</b>	_____
<p>Nota – La capacità, in tonnellate di stazza, di ciascuno degli spazi aperti sopra il ponte superiore non computati nella stazza lorda, è la seguente: _____</p>			

### VERBALE

si è presentato il Signor \_\_\_\_\_ il quale, dopo avermi mostrato il titolo che lo abilita a funzionare armatore della nave sopradescritta mi ha dichiarato che egli ha stazzato detta unità attenendosi strettamente alle norme esistenti, e che, i cui moduli, muniti della sua firma, mi ha consegnato, trovò che tale nave ha una stazza LORDA di tonnellate \_\_\_\_\_

presente certificato.

L' ARMATORE \_\_\_\_\_ I TESTIMONI \_\_\_\_\_ IL DIRETTORE DELL' AUTORITA' \_\_\_\_\_